

Studio legale Griselli – Salina
Associazione professionale
P.le Lavater 5, 20129 – Milano
Tel - fax 0229530506
info@studioavvocatigs.it
luca.griselli@milano.pecavvocati.it

SPETT.LI

**MINISTERO DELLA SALUTE, PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO**, in persona dei rispettivi legali rapp.ti *pro tempore*

**ISTANZA DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
TRAMITE PUBBLICAZIONE SUI SITI WEB DELLE
AMMINISTRAZIONI INTERESSATE
(COME DA AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ORDINANZA
DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE IIIQUATER DEL T.A.R.
LAZIO – ROMA NN. 3863/23)**

**DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI
PROPOSTO NELL'AMBITO
DEL RICORSO IN MATERIA DI PAYBACK**

RR. GG.: 2578/23 (P.AUTONOMA BOLZANO)

**PENDENTI INNANZI AL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO –
ROMA – SEZIONE III QUATER**

* * *

Per **SECURMED S.p.A.**, con sede legale in VIA MONTE GRAPPA 2/G, 36016 THIENE (VI), CF/P.IVA: 02292430242, in persona del Presidente del CdA e legale rappresentante *pro tempore* CRISTINA GEORGESCU, rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dagli Avv.ti Luca Griselli (cod. fisc. GRSLCU73L20E463D; p.e.c.: luca.griselli@milano.pecavvocati.it; fax 02/29530506) e Marco Salina (cod. fisc. SLNMRC77R27L669N, p.e.c.: marco.salina@milano.pecavvocati.it; fax 02/29530506), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC luca.griselli@milano.pecavvocati.it e domicilio fisico eletto presso il loro Studio in Milano, P.le Lavater 5

premesso che

1) Il ricorso introduttivo RG 2578/23 è stato proposto da Securmed s.r.l. per l'annullamento:

- del decreto nr. 24408/2022 in data 12 12 22 della **Provincia Autonoma di Bolzano**: “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della salute ottobre 2022””, che ha determinato gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 a carico della ricorrente”; nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e consequenziali, ivi comprese per quanto occorrer possa le delibere dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige richiamate nel testo della determinazione impugnata in via principale, ma non rese disponibili (2022 1321 del 30.11.2022, 206-A-000139 del 28.04.2017, 2018-A-000228 del 27.04.2018, 2019-A-000244 del 30.04.2019);- del Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” pubblicato in GU 15 settembre 2022, nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso per quanto occorrer possa l'Accordo ai sensi dell'articolo 9ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015- 2016-2017 e 2018 Rep.Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, dell'intesa ai sensi della L. 142/2022 sul relativo schema assunta dalla Conferenza permanente in data 28 settembre 2022 (Rep.Atti n. 213/CSR).

2) Con ricorso per motivi aggiunti in data 11 settembre 2023 è stato chiesto l'annullamento previa sospensione cautelare:

del decreto nr. 10686/2023 in data 15 giugno 2023 (doc. 8) di approvazione delle tabelle di cui all'Allegato 1 “*che quantificano i nuovi importi per il ripiano (payback), per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018*”, nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresa la non nota Determina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige Nr.

2023-A-000832 del 12.06.2023, che ha nuovamente certificati i fatturati relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018

rilevato che

CON ORDINANZA NR. 3863/23 DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

IIIQUATER, è stato così disposto:

“Considerato che, con apposita istanza, la parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata all’integrazione del contraddittorio con notificazione del ricorso introduttivo e dei successivi ricorsi per motivi aggiunti per pubblici proclami sui siti web istituzionali delle amministrazioni intimare;

Considerato che i ricorsi di cui sopra risultano essere stati notificati ad almeno un controinteressato, e risultano, pertanto, sotto tale profilo, ammissibili e che, tuttavia, ai fini della procedibilità degli stessi, i predetti ricorsi devono essere notificati, da un lato, a tutte le amministrazioni pubbliche comunque interessate - da intendersi quali tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali è stato calcolato l’importo del pay back di cui trattasi - e, dall’altro, a tutti i soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento -;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i predetti soggetti;

Considerato che, in ragione del numero degli stessi, si ravvisa la necessità di autorizzare la notifica per pubblici proclami nei confronti dei predetti soggetti - provvedendo, come richiesto, in via monocratica, al fine di abbreviare i tempi del giudizio - ricorrendo, nella fattispecie in esame, “una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva”, di identificare/rintracciare i nominativi degli stessi;

*Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà a illustrare, **mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito web istituzionale del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio;***

Ritenuto, infatti, che, secondo l’art. 52, comma 2, c.p.a., il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura

civile” e che, a norma dell’art. 151 c.p.c., “il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”;

Secondo la giurisprudenza ormai unanime (cfr., da ultimo, decreti presidenziali del Consiglio di Stato nn. 794 e 6418 del 2021), l’art. 52, comma 2, cod. proc. amm., in combinato disposto con l’art. 151 cod. proc. civ. (nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge) consente di disapplicare l’art. 150, comma 3, cod. proc. civ. nella parte in cui prescrive l’inserimento dell’estratto dell’atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica perché l’evoluzione normativa e tecnologica “permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l’indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione - di ovviare all’eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea”;

Ritenuto, perciò, in adesione alle predette considerazioni, stante l’idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni a contemperare il principio di integrità del contraddittorio e il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposta a notevoli esborsi economici - che a loro volta possono tradursi in una difficoltà di accesso alla giustizia - **che sussistano i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami mediante pubblicazione dell’avviso relativo ai ricorsi di cui trattasi sui siti web istituzionali del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio**, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell’avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome di parte ricorrente e l’indicazione delle Amministrazioni intimete;
- 3) il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti;
- 4) l’indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi

medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;

5) l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

- **le Amministrazioni resistenti hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei ricorsi per motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);**

- le Amministrazioni resistenti:

1) non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

3) dovranno, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate (laddove - nel caso in cui le amministrazioni indicate ravvisino difficoltà/impossibilità a provvedere nei termini indicati in ordinanza ai relativi adempimenti, atteso il consistente numero delle ordinanze di integrazione di cui saranno destinatarie e ne diano atto formalmente - per effettuazione si dovrà intendere l'inoltro, da parte ricorrente alle indicate amministrazioni, della richiesta della pubblicazione di cui trattasi), pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il successivo termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta) dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalle predette, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sui rispettivi siti web istituzionali;

Considerato che la presente autorizzazione, in via eccezionale, attesa la peculiare situazione inerente il contenzioso in questione, che consta, allo stato, di oltre 1.800 ricorsi, deve intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati"

Considerato che

In data 11 settembre 2023 l'esponente società ha proposto i motivi aggiunti di cui *supra* con istanza cautelare

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO

Securmed S.p.A., *ut supra* rappresentata e difesa, giusta l'autorizzazione preventiva di cui sopra, insta le Autorità indicate in epigrafe affinché ciascuna per la parte di propria competenza:

- (i) provveda a pubblicare sul proprio sito web l'avviso relativo ai motivi aggiunti (di cui si allega copia nativa digitale), seguendo le modalità e istruzioni precisate dall'ordinanza medesima e sopra riportate;
- (ii) rilasci all'odierna esponente attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

Si allegano ai fini degli adempimenti di cui sopra il ricorso per motivi aggiunti, nonché l'ordinanza del Presidente della Sezione III quater in epigrafe.

Milano, 25 settembre 2023

(Avv. Luca Griselli)

(Avv. Marco Salina)